



IL TRIBUNALE FEDERALE

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25 giugno 2019, così composto:

Avv. Lina Musumarra - Presidente

Avv. Paolo Clarizia - Componente

Avv. Anna Cusimano - Componente Relatore

riunitosi per decidere in ordine al deferimento nei confronti della signora Sofia Fontana (Tessera FISE n. 19173/D).

PREMESSO CHE

- con atto d'incolpazione depositato in data 28 maggio 2019, la signora Fontana è stata deferita dalla Procura Federale per la violazione dell'art. 2, lett. b) del Regolamento di Giustizia FISE e del Regolamento EAD-ECM in quanto, in occasione del concorso CDNA svoltosi in data 30.11-2.12.2018 presso la Società Sportiva Paradiso – Caselle di Sommacampagna, il cavallo *Romeo* (n. FISE 09088D), del quale l'incolpata era Soggetto Responsabile, è risultato positivo alla sostanza Ketoprofene (sostanza *CONTROLLED FEI 2018 EQUINE PROHIBITED SUBSTANCES LIST*);
- visto l'art. 48, comma 1, del Regolamento di Giustizia FISE, il Presidente del Tribunale ha fissato l'udienza di discussione per il giorno 25 giugno 2019, disponendo la comunicazione all'Incolpata ed alla Procura Federale;
- la Deferita si è costituita con memoria, depositata nei termini, nella quale ha negato ogni addebito, ha prodotto copia dell'esposto-denuncia nei confronti di ignoti, depositata presso la Procura della Repubblica di Vicenza, e ha prodotto richiesta, del 2 marzo 2019, di copia delle registrazioni effettuate dalle telecamere a circuito chiuso della Società Sportiva Paradiso. Ha chiesto di essere sentita personalmente e formulato istanze istruttorie. Ha concluso in via principale per il rigetto del deferimento; in via graduata, attesa la fattiva collaborazione posta in essere dalla signora Fontana per l'individuazione dei colpevoli, la riduzione della sanzione minima edittale prevista dall'art. 9 del Regolamento ECM;
- all'udienza del 25 giugno 2019, presenti la Procura Federale, con l'avv. Angelo Martucci, e la signora Fontana, personalmente e tramite il ministero dell'avv. Enrico Baccaro, anche in sostituzione dell'avv. Simona Erario, le Parti, su invito del Presidente del Tribunale, hanno discusso la causa;
- la Procura Federale non si è opposta all'ammissione dei mezzi istruttori e, rilevata la collaborazione da parte del Difensore e dell'incolpata sullo svolgimento dei fatti, di cui hanno cercato di fornire la prova, ha concluso per l'applicazione della sanzione minima edittale della sospensione *ex art 9 Reg. ECM*, per mesi 2 (due) e dell'ammenda *ex art. 6 lett. c)* di € 1.000, applicando la riduzione al 50% ai sensi dell'art. 10 Reg. ECM;



Federazione Italiana Sport Equestri

- la Difesa, rilevata l'assenza di risultanze in ordine allo stato del procedimento penale n. 19/2825 R.G.N.R., incardinato a seguito dell'esposto-denuncia presentato dalla signora Fontana contro ignoti, e rinunciando alle istanze istruttorie, si è associata alla richiesta della Procura ai fini della sanzione;
- la signora Fontana ha chiesto di essere sentita ed ha dichiarato di essere dispiaciuta dell'accaduto e che avrebbe potuto essere più attenta nella gestione dell'equide, ed ha rinnovato la propria disponibilità agli accertamenti;
- il Tribunale si è riservato.

RILEVATO CHE

- è incontestata in fatto la positività del cavallo *Romeo* alla sostanza Ketoprofene, classificata *CONTROLLED FEI 2018 EQUINE PROHIBITED SUBSTANCES LIST*;
- In caso di riscontrata presenza di una sostanza classificata, l'art. 3.1 del Regolamento ECM dispone che *"la responsabilità dei Soggetti Responsabili si presume fino a prova contraria del caso fortuito o della somministrazione clandestina contro la propria volontà"*. Il criterio della responsabilità oggettiva costituisce un punto fermo del sistema regolamentare, sia della FISE che della FEI. È sufficiente leggere l'art. 2.2.1. del Regolamento ECM e del Regolamento EAD (come anche l'art. 2.1 dei *FEI Equine Anti-doping and Controlled Medication Regulations*), che prevede la responsabilità del Soggetto Responsabile in caso di riscontrata presenza di una sostanza classificata nel corpo del cavallo nel corso di un evento, non essendo necessario dimostrarne il dolo, la colpa, la negligenza, o la consapevolezza ed essendo, invece, sufficiente il riscontro analitico sui campioni analizzati. A tale regime di presunzione della responsabilità consegue che *l'onus probandi* incombe sul Soggetto Responsabile, tenuto a rendere una *"prova contraria"* alla propria responsabilità, atta a dimostrare che la presenza della sostanza classificata sia riconducibile al caso fortuito o all'illecita somministrazione da parte di terzi. Nella fattispecie che ci occupa la Deferita ha posto in essere attività volte all'accertamento dell'effettivo svolgimento dei fatti, chiedendo alla Società Sportiva Paradiso – Caselle di Sommacampagna copia delle registrazioni effettuate dalle telecamere a circuito chiuso, al fine di verificare se soggetti non autorizzati avessero somministrato al cavallo la sostanza classificata. La richiesta, tuttavia, è rimasta inevasa, e non è pertanto stata fornita la prova contraria richiesta dall'art. 3.1 del Regolamento ECM.

TENUTO CONTO CHE

- per quanto consta a questo Tribunale, non risultano precedenti violazioni del Regolamento ECM a carico della signora Sofia Fontana;
- ai sensi dell'art. 9 del Regolamento ECM la sanzione minima edittale prevista per la prima violazione è quella della sospensione di mesi due e dell'ammenda di € 1.000,00;
- la Procura Federale ha richiesto la riduzione al 50% della sanzione minima edittale, *ex art. 10* Regolamento ECM, attesa la fattiva collaborazione posta in essere dalla signora Fontana per l'individuazione dei colpevoli; la Difesa della Deferita si è associata alla richiesta della Procura Federale;
- alla luce dell'ammissione da parte della Deferita della propria negligenza nella vigilanza del



Federazione Italiana Sport Equestri

cavallo durante la competizione sportiva, in uno con l'impegno della stessa per l'accertamento dello svolgimento dei fatti, le sanzioni congiuntamente richieste dalle Parti appaiono proporzionate all'illecito contestato.

P.Q.M.

il Tribunale Federale, come sopra composto, visti gli artt. 2, 3, 8, 9 e 10 del Regolamento sul Controllo Medicazione Equini (ECM), e l'art. 2, lett. a), b), c) del Regolamento di Giustizia FISE

APPLICA

- alla signora Sofia Fontana, in epigrafe generalizzata, la sospensione *ex art. 6, comma 1, lett. d)* per 1 (uno) mese e l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00), e l'annullamento di tutti i risultati ottenuti dal binomio nella competizione e il ritiro di tutte le medaglie, punti o premi.

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale ed alla Deferita, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di Giustizia FISE.

Così deciso in Roma, il giorno 26 giugno 2019.

PRESIDENTE: *F.to* Avv. Lina Musumarra

COMPONENTE RELATORE: *F.to* Avv. Anna Cusimano

COMPONENTE: *F.to* Avv. Paolo Clarizia